



Regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, LCU).

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito, Nucleo) è organo di LCU ed è costituito ed opera ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di LCU, nonché delle disposizioni di legge che regolano la valutazione nelle Università statali in quanto applicabili;
2. Il Nucleo ha come compito principale l'analisi delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti, compresi quelli di sostegno allo studio.

Art. 2 - Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il Nucleo è composto da cinque membri, anche esterni all'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti ed il Presidente del Nucleo.
3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di una volta consecutivamente.
4. Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi l'esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica per il periodo residuo del mandato.

Art. 3 - Organizzazione e funzionamento. Deliberazioni

1. Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza del Presidente, presiede il componente a ciò delegato dal Presidente.
2. Il Nucleo si riunisce presso la sede di LCU in via ordinaria almeno tre volte l'anno.
3. La convocazione deve avere luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi i casi di urgenza.
4. Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria, qualora almeno due componenti ne facciano motivata richiesta al Presidente, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
5. Le riunioni del Nucleo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il Presidente (o, in caso di sua assenza, il delegato) verifica la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta.
6. Per le validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

7. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente convoca altresì, con funzione consultiva, il rappresentante degli studenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera g), dello Statuto di LCU in relazione agli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica iscritti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni del Nucleo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto verbale.
9. Le deliberazioni e gli altri documenti formali delle sedute, comunque collegiali, sono approvati sempre seduta stante.
10. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere deliberazioni che saranno sottoposte a ratifica del Nucleo, nella prima seduta utile.

Art. 4 - Prerogative e compiti del Nucleo

1. Il Nucleo gode di piena autonomia operativa. Ha come referenti il Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Rettore.
2. L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.
3. In particolare, il Nucleo:
 - a. promuove le misure, gli strumenti, e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca e i servizi e ogni altra attività gestita dall'Ateneo;
 - b. cura la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo di LCU;
 - c. fornisce agli organi di governo di LCU qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione, nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività universitarie;
 - d. svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai nuclei di valutazione di ateneo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) nonché da altri organismi istituzionali.
4. Oltre a questi compiti, il Nucleo – in attuazione delle direttive dell'ANVUR (documento del 9 gennaio 2013) e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 in tema di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario – svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
 - a. valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ (Assicurazione della Qualità) della didattica e della ricerca;
 - b. accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, ecc.) e nell'Ateneo nel suo complesso;
 - c. accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, ecc.) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
 - d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;

- e. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
 - f. verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
 - g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;
 - h. fornire un primo giudizio di merito sui manuali editi da Eurilink Edizioni s.r.l., casa editrice di riferimento di LCU, da destinare specificamente alla formazione degli studenti;
5. Il Nucleo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di LCU una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, la cui diffusione è curata nelle forme più opportune.

Art. 5 - Accesso alle informazioni e pubblicità degli atti

- 1. Ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 370/1999, l'Università assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, in possesso degli Uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- 2. LCU autorizza la diffusione degli atti prodotti dal Nucleo, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Art. 6 - Risorse

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale, in sede di formazione del bilancio preventivo, dispone l'assegnazione delle risorse necessarie al funzionamento del Nucleo e allo svolgimento delle attività programmate del Nucleo.
- 2. I componenti del Nucleo assumono l'incarico a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive, debitamente documentate.

Art. 7 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e le norme vigenti.

Art. 8 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento è deliberato dal Comitato Tecnico Ordinatore ai sensi del Titolo III "Norme Finali e Transitorie" dello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University" ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Durante il regime transitorio si applicano le norme di cui al Titolo III.